

ORIENTAMENTI

DAMIANO DE ROSA

Le “fonti anonime” di conoscenza ed il processo penale

La giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi in ordine alle modalità applicative della normativa sulle fonti anonime ha generato una lenta, ma progressiva erosione dei presidi di impermeabilità originariamente posti dal legislatore a tutela della “certezza genetica” delle fonti processuali.

Conseguenza diretta ed immediata ne è stata la sostanziale alterazione del regime di utilizzabilità dei risultati conoscitivi prodotti e producibili dalle fonti anonime di conoscenza, nonché la contestuale apertura della problematica ad ulteriori sviluppi interpretativi.

The jurisprudence about the application modalities of anonymous sources of law has led to a slow, yet progressive erosion of those protection systems, originally set by the legislator in order to defend the “genetic certainty” of the procedure sources.

As a direct and immediate consequence, this has resulted in a substantial change in the usability regime of the cognitive results produced or producible by the anonymous sources of knowledge, as well as in a potential opening on further interpretative developments .

SOMMARIO: 1. Aspetti generali. - 2. I principali prodotti della combinazione anonimo-istituti processuali: il documento anonimo. - 2.1. La denuncia anonima. - 3. Le principali problematiche processuali: il versante dell'utilizzabilità e le più recenti affermazioni giurisprudenziali.

1. Aspetti generali

Un primo ed “atipico” tentativo di fornire un'immediata catalogazione nozionistica della voce in commento (“anonimo e processo penale”) impone all'interprete di fare riferimento ad altri istituti del sistema processuale penale, evidenziandosi così sin dall'inizio l'impossibilità di una sua autonoma configurazione concettuale.

Si è così generata la convinzione che, nell'ambito delle fenomenologie processual-penalistiche, l'estrinsecazione del concetto in esame debba necessariamente avvenire attraverso un'operazione di accostamento con altre categorie concettuali autonome del sistema processuale di riferimento.

Un'attenta analisi di tipo etimologico¹, quale punto di partenza dell'indagine conoscitiva che si sta tentando di fare, consente di fornire una diretta conferma dell'assunto formulato, in quanto i relativi risultati dimostrano come la parola “anonimo” nell'ambito del processo penale, sia nella sua dimensione statica che in quella dinamica, risulti essere sempre ed inscindibilmente asso-

¹ Collega esplicitamente il concetto procedimentale di anonimia alla sua significazione etimologica ed al concetto di paternità, MERCONE, *L'utilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, in *Cass. pen.*, 1995, 748. L'etimologia della parola dimostra come l'aggettivo anonimo derivi dal greco *anonimos* e sta ad indicare un atto «intenzionalmente o fortuitamente mancante del nome o della firma», v. DEVOTO-OLI, *Il dizionario della lingua italiana*, Torino, 1990, 92.

ciata ad altri elementi autonomi del sistema, questi, sì, ben definiti ed individuabili autonomamente come categorie a se stanti e dotate di una propria autonomia concettuale, quali la denuncia, il documento², la fonte, la notizia di reato³, la dichiarazione, il registro delle notizie di reato⁴.

Il dato empirico riscontrato evidenzia, in primo luogo, l'inesistenza, per l'elemento procedimentale in considerazione, di un'autonoma vita processuale ed altresì come lo stesso rappresenti un vero e proprio termine di qualificazione specializzante di altri istituti specifici del sistema⁵. Emergendo, così, l'idoneità a produrre risvolti problematici di carattere processuale di immediata percezione, soprattutto se lo si ricollega ideologicamente ai suoi due diretti referenti normativi⁶, il primo dei quali specificamente sancisce che «i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato».

² Nell'ambito del processo penale il documento è essenzialmente un mezzo di prova «che si differenzia dall'atto per la sua estraneità al procedimento, sotto l'aspetto cronologico o almeno ambientale», sul punto cfr. Relazione al progetto preliminare del 1988, 66 ss.

³ Nonostante l'esplicito riconoscimento di un apposito titolo (Titolo II del libro V) alla disciplina della "notizia di reato", il legislatore del 1998 non ne ha fornito, contestualmente, le coordinate nozionistiche necessarie. Sul punto, cfr. *Relazione al progetto preliminare del 1988*, 180, in Conso, Grevi, Neppi Modona, *Il nuovo codice di procedura penale. Dalle leggi delega ai decreti delegati*, v. IV, *Il progetto preliminare del 1988*, Padova, 1990, 801. L'assenza esplicita di una vera e propria codificazione nozionistica del concetto è evidenziata in modo particolare da TAORMINA, *Diritto processuale penale*, II ed. v. I, Torino, 1955, 6. Con specifico riferimento alla definizione già fornita sotto la vigenza del codice abrogato, cfr. LEONE, *Trattato di diritto processuale penale*, V ed., v. IV, Torino, 1956, 1 ss., ID. *Manuale di diritto processuale penale*, XIII ed., Napoli, 1988, 359, che identifica la notizia di reato con «l'informazione ricevuta dal pubblico ministero o dai dipendenti organi di polizia giudiziaria, di un fatto costituente reato»; MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, in *Problemi attuali della giustizia penale*, Studi raccolti da Giarda, Spangher, Tonini, Padova, 2001, 45, evidenzia la necessità di un raffronto con il passato «per supplire alla carenza legislativa» relativamente al fatto che «la legge non suggerisce quali elementi strutturali debba possedere la notizia di reato, né indica un qualunque criterio ermeneutico che consenta di comprenderne il significato e la portata».

⁴ Identifica uno specifico rapporto funzionale tra la notizia di reato ed il registro di cui all'art. 335 c.p.p., CARLI, *La notizia criminis e la sua iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.*, in *Dir. pen. e proc.*, 1995, 730, dove la "notizia di reato" viene considerata come «funzionalmente connessa e complementare al concetto di azione penale». Per una esaustiva trattazione del concetto di "notizia di reato", ARICÒ, voce *Notizia di reato*, in *Enc. Dir.*, v. XXVIII, Milano, 1978, 756.

⁵ Sulla stessa linea di pensiero, cfr. CANTONE, *Denunce anonime e poteri investigativi del pubblico ministero*, nota a Cass., Sez. VI, Catastini, in *Cass. pen.*, 1996, 2981, che evidenzia come «per il diritto l'aggettivo "anonimo" assume rilevanza, in particolare, quando si accompagna ai sostantivi denuncia o documento».

⁶ Art. 240 c.p.p. «I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti, né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato».

Nella stessa e più generale direzione la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 333 c.p.p. che testualmente dispone come regola e principio connesso di carattere generale che «delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p.».

L'analisi della disciplina appena citata denota, *ictu oculi*, un originario atteggiamento legislativo⁷ sintomatico di una dichiarata e mal celata “diffidenza sistematica” nei confronti di tutto ciò che possa qualificarsi come anonimo. Le disposizioni citate, infatti, oltre a rappresentare il metro di valutazione che il legislatore adotta per la valutazione, in termini di rispetto delle garanzie difensive codificate, degli scritti anonimi, denotano una connotazione processualmente dichiaratamente negativa delle fonti anonime, traducendosi tale tendenza di fondo, su di un piano strettamente processuale, nella manifesta necessità di impedire - o comunque limitare al massimo - le possibilità per l'anonimo (nelle varie manifestazioni processuali e/o procedimentali che di seguito saranno sinteticamente analizzate) di ottenere un'incontrollata acquisizione di spazi operativi propri⁸ all'interno della vasta ed a volte incontrollabile fenomenica processuale penale⁹.

Da qui, la necessità di definire in maniera precisa ed esaustiva l'ambito epistemologico dell'istituto, non come operazione esegetico-linguistica fine a se stessa, bensì quale operazione di tenuta preliminare rispetto all'articolato sistema di garanzie che necessariamente presidiano i vari momenti della vicenda processuale, primo fra tutti quello probatorio.

Si può, pertanto, affermare che con l'espressione “anonimo” in ambito procedurale penale debba intendersi tutto ciò che, non costituendo corpo del reato, è ontologicamente in grado (*ex se*) di produrre stati o momenti di conoscenza rispetto a degli accadimenti storici definiti, prescindendo conte-

⁷ Pongono l'accento sulla decisività dell'opzione legislativa, piuttosto che sul dato ontologico, rispetto al valore attribuibile in astratto all'anonimo, PANETTA, *Disciplina dell'esposto anonimo nel nuovo codice di procedura penale* in *Giust. mer.*, 1991, 197, nonché, CANTONE, *Denunce anonime e poteri investigativi del pubblico ministero*, cit., 2983, dove l'autore si sofferma sul come in realtà, sia «la norma che, anche codificando il comune sentire etico sull'argomento, ne individua la valenza» all'interno della realtà processuale di riferimento.

⁸ Parla apertamente del pericolo collegato ai potenziali spazi operativi dell'anonimo KALB, *Il documento nel sistema probatorio*, Torino, 2000, 113 ss.

⁹ Sotto questo profilo va segnalata una sostanziale inversione di tendenza rispetto ad un passato «tutt'altro che remoto dove si riconosceva un particolare rilievo alle delazioni senza paternità che, anzi, venivano incoraggiate perché si riteneva che potessero facilitare la scoperta dei reati», così CANTONE, *Denunce anonime e poteri investigativi del pubblico ministero*, cit. 2983; sul punto cfr. anche l'opinione espressa da MANZINI, *Trattato di diritto processuale penale*, Vol. II, Torino, 1957; nonché, BELLAVISTA, voce *Anonimi (Scritti)*, *diritto processuale penale*, in *Enc. Dir.*, Vol. II, Milano, 1958.

stualmente dalla possibile identificazione immediata dell'autore materiale¹⁰ della relativa fonte di conoscenza ed escludendo anche la successiva ed eventuale attribuzione della sua paternità ad un soggetto ben definito¹¹.

L'inquadramento sistematico-nozionistico appena formulato si propone di essere "esaustivo" ed al contempo "coerente" anche rispetto alla nozione "elastica" volutamente adottata dal legislatore nella formulazione dell'art. 240 c.p.p.; il tutto con il fine dichiarato di riuscire a delinearne i contorni attraverso un'operazione di "tipizzazione" effettuata rispetto al momento rappresentativo prodotto in ambito processuale dal veicolo di conoscenza specificamente preso in considerazione in un dato momento.

In buona sostanza, se si vuole ragionare sull'architettura codicistica quale piattaforma d'indagine di partenza, bisogna separare in maniera netta i due aspetti rappresentati, da un lato dall'ampiezza concettuale del termine «documento»¹², dall'altro dal contenuto qualitativo e quantitativo del tipo di conoscenza in concreto prodotto; in tal modo è possibile «far ricadere nella nozione di documento anonimo, anche quegli strumenti rappresentativi (filmati, documenti informatici, ecc.) che, pur sostanzialmente diversi dalle semplici scritture, denotano tuttavia la presenza di un contenuto dichiarativo»¹³ utile e rilevante ai fini della ricostruzione storica di una situazione processualmente rilevante.

È necessario precisare, a questo punto, che la nozione generale prima elaborata, se ha il merito di riuscire a conseguire appieno il risultato di fornire una definizione unitaria e generalmente valida sotto il profilo nozionistico-processuale di "anonimo", tuttavia può finire col "perdere" tale unitarietà (*rectius* - esaustività -) nel momento in cui, passando dal piano concettuale-statico a quello fenomenico-dinamico, si cominciano ad esaminare i singoli

¹⁰ Una definizione concettuale simile a quella appena fornita, anche se imperniata esclusivamente sul documento dichiarativo come fonte di conoscenza, è elaborata da CONSO, *Il problema delle denunce anonime*, in *Temi*, Milano, 1973.

¹¹ Insiste su tale aspetto, al punto da utilizzarlo come termine di catalogazione nozionistica dell'anonimo, CORDERO, *Procedura penale*, V ed., Milano, 2000, 752, dove testualmente afferma che «anonimo significa non attribuibile a nessuno. Ovvio che sia escluso dal processo: non costituiscono prova testi d'autore ignoto».

¹² Una precisa definizione concettuale del documento a contenuto dichiarativo anonimo viene fornita da Cass., Sez. I, Perrucci, in *Cass. pen.*, 2002, 1441, dove «per documento contenente dichiarazioni anonime, ai sensi dell'art. 240 c.p.p., deve intendersi non quello che sia solo privo di sottoscrizione o di altro valido elemento di identificazione dell'autore, ma quello di cui sia ignota la provenienza». La pronuncia in questione interessa soprattutto per l'operazione di "restringimento concettuale" dei confini dell'anonimo, arrivando ad escludere dalla sua portata «quel documento sul quale siano stampati dati che siano stati tratti da un computer utilizzato da un soggetto identificato».

¹³ Così, sullo specifico argomento, BARGI, FIORIO, GAROFOLI, GUALTIERI, PAOLOZZI, SANTORIELLO, *Codice di procedura penale ipertestuale*, a cura di Gaito, Torino 2003.

effetti connessi e consequenziali alle varie tipologie di elementi o istituti “anonimi” che possono in concreto configurarsi sul piano pratico.

In tale direzione, anticipando alcuni passaggi che saranno analizzati più approfonditamente altrove¹⁴, va precisato che il regime di utilizzabilità processuale dei diversi “vettori anonimi di conoscenza” processualmente ipotizzabili, contempla alcune ipotesi particolari che si sottraggono, in maniera implicita, al generale divieto di utilizzazione e di acquisizione.

Si tratta di evidenti e precise deroghe tacite ricavabili attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 240 c.p.p, fatta in relazione alle norme che disciplinano in generale il sistema della prova dichiarativa.

La lettera di tale ultima disposizione consente di operare un importante distinguo tra i casi in cui la dichiarazione anonima rappresenti semplicemente e staticamente il contenuto oggettivo del documento, e quelli in cui oggetto del documento stesso sia una rappresentazione ontologicamente diversa dalla dichiarazione in senso stretto¹⁵, riguardando l’inderogabile divieto di utilizzazione solo ed esclusivamente la prima delle due ipotesi evidenziate¹⁶.

Indubbiamente il tentativo di ricostruzione dell’istituto in chiave generale ed astratta, prescindendo dai singoli “vettori di momenti di conoscenza rappresentativa” pur ipotizzabili, se ha come risultato primo l’effettiva enucleazione di un concetto unitario ed autonomo dell’anonimo come categoria processuale, da un punto di vista pratico non può prescindere da una successiva analisi dei singoli momenti specializzanti che esso è in grado di produrre sul piano processuale.

In tale direzione appare necessaria un’approfondita esegesi strutturale condotta con riferimento ad ognuno dei possibili istituti processuali astrattamente ricavabili dal connubio, di volta in volta fatto, tra i singoli istituti del mondo processuale e la figura dell’anonimo.

Nasce così l’esigenza di analizzare in via preliminare, la figura “genetica” primordiale cui l’anonimia può dar vita: “la notizia anonima”.

¹⁴ Cfr. *infra* paragrafo 4.

¹⁵ Tale distinzione concettuale è evidenziata in maniera netta da TONINI, *Manuale di procedura penale*, III ed. Milano, 2001, 271; amplifica ulteriormente la portata di tale distinzione CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1998, 675, che ritiene l’idoneità probatoria di tali atti diversi dalle dichiarazioni anonime (es. una foto) assolutamente indipendente dalle persone da cui potenzialmente essi provengono.

¹⁶ Il differente regime degli effetti connessi alla diversa tipologia dei documenti anonimi è chiaramente affermato da Cass., Sez. III, Ceroni, in *Cass. pen.*, 1999, 1876, dove, nel circoscrivere l’ambito di utilizzabilità e le conseguenze processuali connesse ad una notizia di reato di cui non è possibile in alcun modo risalire alla fonte di provenienza, la Suprema Corte ha affermato che «la notizia criminis, perché sia suscettibile di utilizzazione processuale, deve essere contenuta in un atto del quale un soggetto si assume la paternità» con la conseguenza che «una denuncia anonima o proveniente da fonte confidenziale non può essere considerata quale notizia di reato».

Essa rappresenta, forse, il risultato più interessante e problematico della combinazione genetico-strutturale tra la notizia di reato e l'assenza, fisica o meramente potenziale, della attribuzione di paternità certa in ordine alla fonte di conoscenza giuridica sostanziale che in concreto essa produce; aprendosi per tali versi interessantissimi risvolti di carattere processuale in ordine alle reali potenzialità operative, traducibili nell'effettivo riconoscimento legislativo dell'idoneità a muovere, o semplicemente "stimolare", l'universo fenomenico processuale anche in una dimensione finalisticamente orientata in chiave probatoria come momento di caratterizzazione conoscitivo primario o meramente integrativa delle fonti di conoscenza del giudice.

A parte la constatazione dell'esistenza di una categoria concettuale dai confini non particolarmente netti¹⁷, è condivisibile l'orientamento di chi¹⁸ ritiene di poter identificare il concetto di anonimo prendendo come termine distintivo la situazione di particolare incertezza, esistente *ab origine*, sulla fonte o di non identificabilità dell'autore; di tal guisa sarà anonima anche quella notizia che, a prescindere dalla materiale apposizione di una firma in calce al relativo documento¹⁹ o dell'indicazione soltanto apparente di uno pseudo-autore²⁰ della stessa (è il caso di una denuncia riconducibile ad un soggetto meramente "nominale"), determina una situazione di impossibilità di accertamento di paternità della rappresentazione di fatto con essa offerta, ma produce risultati di conoscenza potenzialmente utili per la ricostruzione della dinamica storica degli accadimenti processualmente rilevanti.

2. I principali prodotti della combinazione tra "anonimo" ed i singoli istituti processuali: il documento anonimo

Lo studio empirico del "documento anonimo" ha da sempre prodotto un vivace dibattito, sia in dottrina che in giurisprudenza, soprattutto nel momento in cui viene realizzato con il fine specifico di effettuare un'adeguata operazione di catalogazione giuridica degli effetti da esso potenzialmente prodotti e/o producibili nell'ambito del sistema processuale penale.

Sul punto è opportuno sottolineare l'affermazione, in epoca abbastanza recente, di un'esplicita tendenza degli ordinamenti giuridici moderni verso una

¹⁷ Così D'AMBROSIO, VIGNA, *La pratica di polizia giudiziaria*, Padova, 2012, 124 ss.

¹⁸ CORDERO, *Procedura penale*, V ed., Milano, 2000, 752.

¹⁹ Sulla specifica circostanza, cfr. PIOLETTI, *Il concetto di "scritto anonimo" è diverso o più vasto di quello di "non sottoscritto"*, in *Riv. pen.*, 1935, 1218.

²⁰ Un'esplicita parificazione all'anonimo del documento «che sia apparentemente attribuibile ad un soggetto, la cui identificazione non sia stata verificata o non sia possibile», viene effettuata da CRISTIANI, *Manuale del nuovo codice di procedura penale*, Torino, 1991.

vera e propria «svalutazione concettuale»²¹, se non di aperta ostilità, nei confronti di qualsiasi aspetto di rilevanza giuridica di produzione di efficacia da parte dei documenti anonimi; nel senso che, seppure si riconoscano da un punto di vista ontologico autonomi spazi di “vita processuale”, la tendenza di fondo manifestata dagli ordinamenti moderni e da quello italiano in particolare, è di tendenziale “anestetizzazione” o meglio “neutralizzazione” degli effetti potenzialmente producibili o comunque ipotizzabili in astratto sul piano processuale come scaturenti da un documento anonimo.

Non si tratta di un'esagerazione linguistica, bensì di una tendenza dichiarata e consapevole di circoscrizione precisa e tassativa entro limiti invalicabili delle altrimenti incontrollate ed incontrollabili potenzialità operative di conoscenza degli effetti scaturenti da un documento qualificabile come anonimo.

Il tutto si traduce - si è tradotto - in termini concreti, nel sostanziale riconoscimento, anche sul piano normativo, di un'autonomia concettuale propria del documento anonimo²², con delle limitate e ben circoscritte «aperture di utilizzazione»²³ in chiave procedimentale tali da consentire, solo entro limiti tassativi, la produzione di effetti e riflessi processuali tipicamente connessi a tale particolare tipologia di documento.

²¹ Parla dell'anonimo in questi termini MERCONE, *L'utilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, cit. *Cass. pen.*, 747 ss.

²² «È costituzionalmente illegittimo l'art. 240, co. 6, c.p.p., nella parte in cui non esclude dal divieto di fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e atti, nella redazione del verbale previsto dalla stessa norma, le circostanze inerenti l'attività di formazione, acquisizione e raccolta degli stessi documenti, supporti e atti. Il verbale, così come configurato, non può infatti esplicitare alcuna efficacia valutativa che non sia strettamente circoscritta alla decisione di distruggere il materiale, e, nella propria funzione concomitante di prova "sostitutiva" del corpo di reato, non può esercitare alcun condizionamento sulla decisione da assumere nell'ambito del procedimento principale; ne consegue che la necessaria natura descrittiva del verbale sostitutivo impone che lo stesso non si limiti a contenere i dati relativi alle "modalità e ai mezzi" usati ed ai soggetti interessati, ma debba altresì contenere tutte le indicazioni utili ad informare il giudice e le parti del successivo giudizio in merito alle circostanze da cui si possano trarre elementi di valutazione circa l'asserita illiceità dell'attività contestata agli imputati», così, Corte cost., 11 giugno 2009, n.173.

²³ L'assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall'art. 240 c.p.p., si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione in relazione a quelli fotografici, così, Cass., Sez. I, 13 luglio 2012, n. 42130.

²⁵ La particolare problematicità dell'istituto in esame è ben testimoniata dallo speciale procedimento incidentale previsto (sempre all'interno dell'art. 240 c.p.p.) per la “immediata distruzione” dei materiali che veicolano informazioni di carattere personale, raccolte in maniera illegittima; operazione che deve essere effettuata operando un doveroso bilanciamento tra le diverse esigenze costituzionali coinvolte, tra cui, libertà e segretezza delle comunicazioni, diritto al contraddittorio, alla difesa ed all'azione in ambito penale. Procedura incidentale che non a caso è stata definita «una dei frutti dell'attuale temperie politico - legislativa», così, CESARI, *Su captazioni e dossiers illeciti, un intervento non risolutivo*, in *Giur. cost.*, Milano, 2009, 3537.

Da un punto di vista strutturale, infatti, esso rileva per l'oggettività intrinsecamente conoscitiva del suo contenuto; nel senso che in esso, a prescindere dal discorso relativo alla sua paternità, risulta comunque "cristallizzato" un accadimento storico potenzialmente rilevante per la fenomenica processuale ed astrattamente idoneo a collocarsi nel mondo del diritto processuale penale come strumento e momento di conoscenza rilevante per l'accertamento storico *in itinere* ed alla cui esatta ricostruzione il processo penale è finalisticamente proiettato.

La problematica, viceversa, assume contorni e dimensione nuovi solo quando si cerca di ragionare, in termini analitici, sul riconoscimento o meno, da parte del nostro ordinamento, della configurabilità di una sorta di "capacità di trasferimento conoscitivo probatorio" come caratteristica ontologica del documento anonimo.

Sotto questo profilo appare evidente come il nocciolo della questione non sia tanto quello dell'esatta individuazione della morfologia strutturale del documento anonimo e della connessa tipizzazione degli elementi generalmente caratterizzanti l'istituto, quanto piuttosto quello di ragionare sulla possibilità di riconoscere l'esistenza di autonomi spazi di vitalità processuale probatoria riconducibili alle fonti di conoscenza anonime; più nello specifico, si tratta di stabilire se i principi fondamentali costituzionalmente recepiti, che individuano le coordinate logico giuridiche fondanti del momento probatorio per eccellenza, risultino compatibili con le particolari modalità di conoscenza processuale offerte dal documento anonimo.

Solo un tipo di indagine così articolata consente di escludere a priori risultati di carattere parziale improntati ad una logica eccessivamente tautologica o nozionistica. Il riferimento è alla situazione di pericolo²¹ che si può generare nel momento in cui si tenta di ricostruire la problematica probatoria in esame - traducibile sul piano processuale in termini di potenzialità di utilizzazione - ragionando solo sulla struttura astratta del documento anonimo e sui suoi elementi costitutivi.

La coerenza della chiave di lettura appena tracciata sembra trovare elementi avallanti in un attento esame del concetto di "documento anonimo" recepito dall'attuale codice di procedura penale. L'analisi del dato normativo a questo punto è imprescindibile e serve concretamente a comprendere l'importanza di un'attenta catalogazione tipologica delle possibili fonti di conoscenza anonima.

²¹ Cfr. CORDERO, *Procedura penale*, cit., 750 ss.

Sotto il profilo ontologico, correttamente, si sostiene²⁵ che il documento anonimo appartiene alla categoria dei documenti, identificandosi come una particolare *species* del più ampio *genus*, dai quali ultimi si differenzia per l'impossibilità di un'identificazione certa in ordine alla "sorgente conoscitiva" dell'accadimento storico testimoniato e/o rappresentato.

È chiaro che la mancanza genetica dell'elemento strutturale in questione crea un vero e proprio abisso sul piano processuale in ordine alle potenzialità operative riconosciute (e riconoscibili) nell'uno o nell'altro caso, ma finisce con il confermare, indirettamente, l'assunto di partenza circa l'effettiva attribuzione di un potere implicitamente idoneo a produrre stati di conoscenza direttamente collegati alla tipologia specifica del documento preso in considerazione.

Nella categoria dei documenti, pertanto, si possono far rientrare non solo gli scritti o le documentazioni in senso stretto, ma oggi sembra possa ritenersi pacifica l'estensione della relativa nozione anche a tutta una serie di strumenti conoscitivi ulteriori scaturenti, di volta in volta, dall'evoluzione delle conoscenze tecnologiche.

Sicuramente deve considerarsi anonimo «il film di avvenimenti delittuosi»²⁶ inviato all'autorità giudiziaria con modalità tali da occultare o rendere "inidentificabile" l'autore materiale dello stesso, ma che, contestualmente, fornisce una diretta conoscibilità di un particolare accadimento storico con rilevanza penale (si pensi al filmato delle fasi salienti di un delitto, che, per i motivi più svariati, viene fatto pervenire materialmente alle autorità procedenti ed attraverso la cui visione è possibile individuare elementi utili per la ricostruzione storica del fatto stesso). È evidente che ci troviamo di fronte ad un vettore processuale "anonimo" dai connotati particolari, altamente qualificante in termini conoscitivi e che inevitabilmente produce, deve produrre, momenti di conoscenza a qualche livello processuale in quanto cosa pertinente al reato²⁷.

Il problema, è ovvio, in termini processuali deriva dalla circostanza che si tratta di una entità materiale non rientrante nella previsione tipologica astratta di cui all'art. 240 c.p.p., ma che riguarda solo i documenti contenenti dichiarazioni anonime, categoria nel cui ambito non può certamente collocarsi

²⁶ CORDERO, *Procedura penale*, cit., 752.

²⁷ L'opinione è apertamente sostenuta da CORDERO, *Procedura penale*, cit., 755, secondo il quale «fotografie, pellicole, nastri *et similia* costituiscono materiale mimetico utile in se ipso, chiunque l'abbia formato. Nessun dubbio che, essendo "cosa pertinente al reato", questa pellicola (o altro simile) sia destinata al fascicolo del dibattimento (art. 431, lett. f, c.p.p.), sebbene non consti chi l'abbia mandata al pubblico ministero: c'è quanto basta alla notizia iscritta nel relativo registro; il resto appartiene alle indagini».

l'anonimo da ultimo considerato proprio in ragione della specificità di connotazione dell'anonimia.

In questo caso, infatti, essa è di carattere esclusivamente soggettivo e, ciò non ostante, riesce comunque a produrre attraverso il proprio contenuto rappresentativo dei fatti, momenti e stadi di conoscenza processualmente rilevanti e soprattutto idonei a consentire un superamento dell'impasse formale rappresentato dall'etichetta dell'anonimia solo soggettivamente attribuibile *ex lege* a tale tipo di vettore conoscitivo.

È innegabile, infatti, l'attitudine endemica dello stesso a collocarsi nella dinamica ricostruttiva della vicenda processuale come elemento di completamente necessario – anzi in alcuni casi imprescindibile – e di integrazione del livello conoscitivo giurisdizionale, addirittura come contributo tecnicamente probatorio e condizionante dell'intero sviluppo processual penalistico.

2.1. La denuncia anonima

L'espressione "denuncia anonima" trova una pacifica ed esplicita collocazione codicistica²⁸, con contestuale utilizzazione giurisprudenziale, evocando problematiche specifiche connesse, più che al profilo concettuale contenutistico, alla fenomenica degli effetti processuali prodotti, soprattutto nel momento in cui si cerca di operare un mirato inquadramento tipologico dell'istituto all'interno del procedimento penale.

Proprio per dare contezza dell'approccio metodologico prevalente, in premessa, quasi a voler delineare una chiave di lettura del fenomeno in esame, è preferibile affermare che, in generale, «gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del p. m. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, verificando se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una *notitia criminis*»²⁹.

²⁸ Art. 333, co. 3, c.p.p. «Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240». Sul punto, cfr. Cass., Sez. IV, 22 dicembre 1995, Figliolino, *Cass. pen.* 1997, 1081, che, nel circoscrivere le potenzialità processuali delle denunce anonime, stabilisce che «la denuncia anonima non può valere come *notitia criminis* e non deve, pertanto, essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. Ciò, però, non esclude che il p.m. e la p.g. che, ex art. 330 c.p.p., prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse, possano trarre utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una *notitia criminis* può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della polizia giudiziaria». Conforme, Cass., Sez. VI, 21 aprile 1998, Sambrotta, *ivi*, 1999, 3506; Id., Sez. III, 8 marzo 1995, Ceroni, *ivi*, 1996, 1876, con nota di ZAPPULLA.

²⁹ Così, Cass., Sez. VI, 21 aprile 1998, Sambrotta, in *Cass. pen.* 1999, 3506, n. 1845; nella stessa direzione cfr. pure Cass., Sez. IV, 22 dicembre 1995, Figliolino, *ivi*, 1997, 1081, n. 675; nonché Cass., Sez. III, 8 marzo 1995, Ceroni, *ivi*, 1996, 1876, n. 1099, con nota di ZAPPULLA, *Le indagini preliminari per la formazione della notitia criminis: il caso della perquisizione seguita da sequestro*.

Da un punto di vista strettamente nozionistico si può affermare, limitandosi a recepire i risultati di un diffuso orientamento dottrinale³⁰ avallato dalla giurisprudenza prevalente³¹, che deve essere considerata “anonima” «quella denuncia a cui manchi la sottoscrizione o questa risulti imperfetta, oltre a quella carente di una qualsiasi indicazione che consenta di rilevarne l'identità dell'autore»³².

La scelta metodologica è sintomatica di una sorta di compromesso processuale: non si esclude aprioristicamente la possibilità di una catalogazione nozionistica nell'ambito della fenomenologia processuale in senso lato della “denuncia anonima”³³ come concetto astratto; se ne limitano, però, in maniera impermeabile e tassativa, gli effetti processuali, costruendo una sorta di “incapacità genetica” degli stessi alla diretta produzione di effetti positivi sul piano processuale.

Un'attenta lettura delle principali pronunce giurisprudenziali in materia consente di affermare l'esistenza di autonomi spazi di “rilevanza extraprocessuale” per le denunce anonime le quali, se da un lato non possono assolutamente rappresentare da sole uno stimolo idoneo e sufficiente a generare la nascita di un procedimento penale³⁴, riscontrandosi, sotto questo specifico profilo una sorta di “sterilità ontologica codificata” dell'istituto, dall'altro si deve riscontrare l'esistenza di spazi impliciti generati dalla non tassativa esclusione di principio fatta dalla giurisprudenza prevalente, operanti a livelli diversi ed estranei alla realtà procedimentale in senso tecnico.

³⁰ PIOLETTI, *Il concetto di “scritto anonimo” è diverso o più vasto di quello “non sottoscritto”*, in *Riv. pen.*, 1935, 1218; SANTORO, *L'anonimo nella storia e nell'uso processuale ed amministrativo*, *Giust. pen.*, 1933, IV, 272; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IV ed., vol. V, Torino, 1962. Per una specifica trattazione dedicata alla distinzione concettuale esistente tra denuncia anonima e delazione, cfr. DESSI, *Le notizie anonime nel processo penale*, in *Riv. pen.*, 1972, I, 272; D'ARGENTO, *Brevi note sulla delazione anonima*, in *Giust. pen.*, 1975, III, 333. Effettua una particolare trattazione dell'anonimo sotto un duplice profilo funzionale (informativo da un lato, probatorio dall'altro), MERCONE, *L'inutilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, cit., 748.

³¹ Cfr. Cass., Sez. I, 25 gennaio 1979, Barraco, in *Cass. pen.*, 1980, 1096.

³² MARANDOLA, *I registri del pubblico ministero*, in *Problemi attuali della giustizia penale*, Studi raccolti da Giarda, Spangher, Tonini, Padova, 2001, 71.

³³ Secondo un'efficacissima definizione di BRESCIANI, *Denuncia e rapporto*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 1989, 391 «Per “denuncia” anonima, comunemente si intende qualunque tipologia di informativa (verbale o mediante lo strumento telefonico, telegrafico, telematico ovvero su supporto cartaceo, fotografico, fonografico, cinematografico, informatico, ecc.) diretta all'autorità giudiziaria, concernente la notizia di un reato e caratterizzata dalla mancata indicazione dell'autore».

³⁴ «L'esclusione di un utilizzo delle denunce anonime non è dovuta a ragioni “etiche” (del tutto fuori luogo in un settore, come quello della lotta alla criminalità, in cui prevale un chiaro pragmatismo), ma a ragioni processuali nel senso che non può essere utilizzato materiale probatorio non vagliabile in contraddittorio e di cui il giudice non conosce la fonte (espressione di analogo principio sono gli artt. 195 e 203 c.p.p.)» così CORSO, *Procedura penale*, 2014, Torino, 462.

In questo senso si può affermare che la differenza di vedute tra il vecchio ed il nuovo sistema processuale sta nel fatto che «secondo il sistema prima vigente, le denunce anonime potevano costituire spunti conoscitivi per lo svolgimento di attività preistruttorie; in base a quello attuale, invece, le medesime vengono ammesse a divenire utile spunto per l'attività investigativa³⁵ ai fini dell'acquisizione della notizia di reato»³⁶.

Così, è possibile affermare, che dalle denunce anonime³⁷, alla cui ricezione l'autorità giudiziaria è tenuta³⁸, attraverso un'operazione di tipo induttivo, si possono ricavare elementi oggettivi utili per un successivo approfondimento investigativo mirato ad accertare la potenziale effettiva individuazione di una notizia di reato nel senso tecnico del termine. Va a questo punto precisato che una sorta di "dilatazione specialistica delle potenzialità operative" di una segnalazione anonima - con possibili ripercussioni anche in ambito penale - è stata sicuramente (e di recente) introdotta dalla novellata normativa sul T.U.P.I., in particolare dall'art. 54-*bis* d.lgs. 165 del 2001 rubricato «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti»³⁹. È, infatti, innegabile come, con l'introduzione di una esplicita disposizione di tutela (positiva) del soggetto segnalante (in forma anonima) una determinata situazione - potenzialmente ed astrattamente rilevante anche sotto il profilo penalistico - si pone un presidio

³⁵ L'affermazione di principio trova conferma nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità prevalente, cfr. Cass., Sez. IV, 22 dicembre 1995, Figliolino, in *Cass. pen.*, 1997, 1081, n. 675; Id., Sez. III, 23 settembre 1995, Melis, in *Giust. pen.*, 532; ancora, Id., Sez. III, 8 marzo 1995, Ceroni, in *Cass. pen.*, 1996, 1876, con nota di ZAPPULLA, *Le indagini per la formazione della notizia criminis: il caso della perquisizione seguita da sequestro*; Cass., Sez. IV, 4 giugno 1993, Kila, in *Cass. pen.*, 1993, 82.

³⁶ Le parole sono di FANUELE, *L'utilizzazione delle denunce anonime per l'acquisizione della notizia di reato: condizioni e limiti delle attività pre procedurali alla luce delle regole sul giusto processo*, in *Cass. pen.*, 2002, 1546. Sulla natura e sulla definizione delle attività "pre-istruttorie", cfr. DEAN, *Delazioni anonime e condizionamento dell'azione penale*, in *Giur. it.*, 1989, II, 257.

³⁷ Nella categoria delle denunce anonime rientrano, oltre a quelle in cui difetti qualunque riferimento all'autore, anche le delazioni con paternità dissimulata, ignota o dubbia nonché quelle contenute in documenti apocrifi (in tale direzione cfr. MERCONE, *L'utilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, in *Cass. pen.*, 1995, 753).

³⁸ Sulla inesistenza di un generale e codificato obbligo di "cestinazione" delle denunce anonime, oltre a ricordare che sul piano normativo è previsto un apposito registro destinato a contenere le annotazioni di tutte le denunce anonime (il c.d. "modello 46") ed il contestuale obbligo (artt. 108 disp. di att. e 5 reg. esec. c.p.p.) di conservazione delle stesse e delle notizie ivi contenute per cinque anni, cfr. PANETTA, *Disciplina dell'esposto anonimo nel nuovo codice di procedura penale*, *Giust. mer.*, 1991, IV, 198, per la specifica problematica commessa alla proposta di legge dei deputati D'Amato e Barbalace, del 05 aprile 1990, che prevedeva un'integrazione legislativa degli artt. 179, 240 e 333 c.p.p., con cui si prevedeva la nullità assoluta per qualsiasi atto compiuto attraverso un uso, diretto o indiretto, della documentazione anonima, oltre all'obbligo, sanzionato penalmente, di procedere alla distruzione dell'intera documentazione qualificabile "anonima".

³⁹ Tale disposizione è stata inserita dall'art. 1, co. 51, della c.d. legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012, c.d. legge Severino), e in seguito modificata dalla legge n. 114 del 2014.

forte ed oggettivo di garanzia a tutela della riservatezza della fonte. E ciò anche se teoricamente «rimane priva di puntuale disciplina normativa l'ipotesi di segnalazione anonima, prevista dalla proposta normativa originaria: tale ipotesi, infatti, pur potendo assumere rilievo a determinate condizioni, non trova facile accoglimento nel nostro ordinamento, specie in considerazione del sistema processuale penale che rimane tradizionalmente chiuso alla denuncia anonima, sicchè sarebbe forse opportuna una chiara presa di posizione legislativa sul punto»⁴⁰. Non è poi mancato chi⁴¹, trattando della specifica problematica soggettiva della necessità normativa di strumenti di tutela dell'anonimato in ambito strettamente lavorativo, ha argomentato criticamente sul punto evidenziando come la lacuna dell'intero sistema debba e possa essere individuata proprio nella generale e codificata irrilevanza della denuncia anonima nell'ambito del processo penale, sottolineando però, anche in questo contesto, come la segnalazione fatta in adempimento del dovere di tipo "giuslavoristico" dal soggetto denunciante, «svolga anche in questo caso un importante e propulsivo ruolo "prodromico" alla potenziale apertura delle indagini, potendo anche in questo caso offrire impulso investigativo alla fase della pre-inchiesta, strumentale all'individuazione della notizia di reato».

È necessario, a questo punto, procedere però ad un'attenta delimitazione di confini concettuali della problematica interpretativa in questione, evidenziando in maniera netta i principali passaggi dell'operazione di impermeabilizzazione statica prima accennata, attraverso un'analisi sistematica e non limitata all'esame della singola disposizione legislativa settoriale. A tal fine bisogna esaminare l'intero complesso delle disposizioni che trattano, direttamente o indirettamente, dello specifico argomento partendo proprio dal principale referente normativo rappresentato dall'art. 240 c.p.p.⁴²; la disposizione, oltre a dichiarare espressamente l'esistenza di un generale divieto di acquisizione processuale delle dichiarazioni anonime, enuncia, quale principio di portata superiore, l'impossibilità genetica di qualsiasi utilizzazione dei documenti contenenti dichiarazioni anonime, con l'unica eccezione rappresentata dal caso in cui le stesse «costituiscono il corpo del reato o provengano comunque dall'imputato». Inizialmente la dottrina prevalente e più datata ha ritenuto con convinzione che l'unica eccezione al divieto di utilizzazione fosse rappresenta-

⁴⁰ Così, sullo specifico argomento introdotto in via incidentale, MARCIAS, *L'Autorità Nazionale Anticorruzione tra prevenzione ed attività regolatoria*, Torino, 2016, 207.

⁴¹ GARGANO, *La "cultura del whistleblower" quale strumento di emersione dei profili decisionali della pubblica amministrazione*, in *Riv. Dir. pubb. it. comp. eur.*, 2016, 35 ss.

⁴² Per un esaustivo commento della norma cfr. SQUASSONI, *Art. 240 c.p.p.*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, a cura di Chiavario, vol. II, Torino, 1996, 664.

ta dall'ipotesi in cui il documento, per le particolari modalità di rinvenimento e/o ritrovamento, dovesse essere considerato a tutti gli effetti corpo del reato o provenisse comunque dall'imputato. Al riguardo è stato acutamente osservato⁴³ che tale eccezione, «pur se giustificata, è così ampia da svuotare di contenuto la regola in quanto la necessità di accertare la ricorrenza di uno dei presupposti per l'utilizzabilità dell'atto è sufficiente a legittimare pressoché qualunque attività di indagine concernente la delazione anonima».

3. Le principali problematiche processuali: il versante dell'utilizzabilità e le più recenti affermazioni giurisprudenziali

Da quanto sinora detto appare evidente che, a prescindere dagli aspetti nozionistici e di catalogazione concettuale, la principale problematica che nasce di fronte alla qualificazione specializzante di "anonimo", è quella del versante della inutilizzabilità processuale (o dei limiti di utilizzabilità) delle fonti anonime di conoscenza.

Meglio, e più nello specifico, sembra particolarmente interessante e costruttivo sul piano critico-dogmatico cercare di stabilire il livello di tollerabilità processuale, in termini di utilizzabilità, riconosciuto dal nostro ordinamento alla categoria dei "vettori anonimi di conoscenza", cercando nel contempo di individuare i parametri di valutazione legalmente codificati che consentono all'interprete di effettuare questo tipo di operazione.

Se l'indagine conoscitiva viene così impostata, è allora preliminare ad ogni passaggio ulteriore l'identificazione dei criteri guida che consentono di delimitare la linea di confine tra l'atto utilizzabile e quello inutilizzabile, a prescindere dall'etichetta formale che ad esso debba e possa essere riconosciuta; soprattutto, bisogna stabilire all'interno della categoria della inutilizzabilità così individuata, la possibile esistenza di "spazi extraprocessuali", idonei a consentire un'utilizzazione dell'atto stesso per finalità diverse da quelle normalmente connesse alla vicenda processuale in senso tecnico ed al relativo versante probatorio.

In quest'ottica è opportuno analizzare un aspetto per certi versi nuovo, individuabile nella ipotizzata esistenza di una sorta di "ultrattività" della denuncia anonima, che, seppur inidonea per espressa e generale previsione normativa⁴⁴ a costituire l'*input* formale necessario per la nascita di un procedimento penale, rappresenterebbe un utile meccanismo di sollecitazione di una serie di at-

⁴³ DALIA-FERRAIOLI, *Manuale di diritto processuale penale*, Padova, 1997, 414.

⁴⁴ Cfr. Art. 333, co. 3, c.p.p. che, esplicitamente prevede «Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso salvo quanto disposto dall'art. 240».

tività ad esso prodromiche (anche se non espressamente codificate), che in senso lato, possono qualificarsi come le attività d’iniziativa della polizia giudiziaria.

Sotto questo specifico, e per certi versi nuovo, versante processuale, vi è stato chi⁴⁵ ha ipotizzato l’esistenza di un vero e proprio “mondo parallelo” dotato di spazi di vita autonoma per tali tipi di atti, che possono considerarsi come uno spazio estraneo (nel senso di esterno) al procedimento in senso tecnico, ma ad esso inscindibilmente collegato da una proiezione di tipo finalistica-funzionale.

Inevitabile corollario diretto dell’affermazione appena fatta è che gli sviluppi scaturenti dagli accertamenti “esterni” relativi alla fonte di conoscenza anonima⁴⁶, possono effettivamente rappresentare il momento genetico della nascita di un procedimento penale, attraverso l’eventuale acquisizione del risultato investigativo nelle forme codificate. Il maggiore e più recente contributo chiarificatore in materia ci viene fornito da numerose e più o meno recenti pronunce di legittimità che si sono occupate della individuazione dei possibili ambiti di ultra-attività procedimentale delle forme anonime di conoscenza sostanziale. La chiave di lettura che sembra, però, accomunare queste pronunce, quasi a volerne rappresentare una sorta di denominatore comune costante, è la creazione – argomentando a contrario – di “limiti di utilizzabilità” della fonte anonima. In questa direzione si colloca sicuramente chi afferma che «*la denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata e, quindi, in base ad essa non è possibile procedere ad atti quali le intercettazioni telefoniche che presuppongono l’esistenza di indizi di reato*»⁴⁷. La specificazione della impossibilità di qualsivoglia “valenza utilizzativa probatoria”, tuttavia, non impedisce (e la sentenza citata lo afferma infatti esplicitamente come corollario del principio enunciato), che le indicazioni seppur “velatamente” investigative in essa contenute, possono ed anzi devono rappresentare un valido spunto investigativo per chi, avendone avuto istituzionalmente conoscenza, ha poi l’obbligo di assumere in conseguenza tutti i dati conoscitivi utili «a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la individua-

⁴⁵ Secondo l’opinione di MERCONE, *L’utilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, cit., 112, «la denuncia anonima (o il suo equivalente) giustifica l’espletamento dell’attività pre-procedimentale investigativo-informativa da parte sia della p.g. che del p.m.». Sulla specifica circostanza, cfr. KROGH, *In tema di delazione anonima*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1974, 774, che, però, esclude in maniera categorica che la delazione anonima possa costituire un antecedente immediato e diretto dell’azione penale.

⁴⁶ Sostengono apertamente l’esistenza di una diretta utilizzabilità degli anonimi «quale spunto per le indagini di p.g.», operando una sorta di catalogazione tipologica, D’AMBROSIO-VIGNA, *Polizia Giudiziaria e nuovo procedimento penale*, Roma, 1989, 141.

⁴⁷ Cass., Sez. V, 28 ottobre 2008, n. 4329.

zione di una valida *notitia criminis*». Parvenze di una velata tendenza a riconoscere ontologicamente spazi di “sopravvivenza di utilizzabilità” dell’anonimo nelle varie forme in cui esso processualmente si manifesta sembrano cogliersi anche in un’altra recente sentenza della Suprema Corte, dove, pur affermandosi preliminarmente l’inutilizzabilità di una denuncia proprio in quanto identificabile sostanzialmente come “anonima”, se ne riconosce l’idoneità a stimolare l’attività investigativa degli organi inquirenti «al fine di assicurare l’assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi indicazioni utili per l’enucleazione di una “notizia criminis” suscettibile di essere approfondita con gli strumenti legali»⁴⁸. La sensazione di fondo che soprattutto negli ultimi anni sembra si possa percepire, almeno dalla lettura delle pronunce di legittimità, è quella della creazione – entro limiti ben codificati – di una sempre crescente apertura verso spazi che si possono ontologicamente definire di “ultrattività” della capacità effettuale delle fonti anonime di conoscenza.

Ed infatti, quelle che sembravano delle “timide e deboli aperture” in questa direzione, una sorta non espressa di “intuizioni teoriche”, hanno avuto di recente una importantissima conferma concreta dai principi in materia espressi da una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione⁴⁹ la quale, aderendo alla tesi poco prima prospettata, ha ritenuto che una denuncia presentata nelle forme dell’anonimato (con l’occultamento della fonte primaria di conoscenza) è di per sé idonea e sufficiente ad dare impulso alle indagini preliminari finalizzate alla individuazione della sussistenza degli estremi di reato denunciati per poi individuare il presunto e potenziale colpevole; potendo addirittura rappresentare (come nel caso analizzato dalla Corte di legittimità) il presupposto sostanziale indiziario per sorreggere e rendere validi eventuali provvedimenti di sequestro. Anzi, sotto questo profilo, l’eventuale e successivo provvedimento di sequestro trova il proprio completamento logico-motivazionale proprio nella fonte processuale, seppur anonima. La recentissima sentenza richiamata ed i principi in essa contenuti ed affermati, indubbiamente generano un allargamento degli orizzonti interpretativi dell’art. 240 del codice di procedura penale, laddove disciplinava (in maniera inizialmente restrittiva) l’acquisizione, al procedimento penale, dei c. d. “documenti anonimi”. La norma, in verità, stabilisce che i documenti contenenti dichiarazioni anonime non possono essere né acquisiti, né utilizzati, a meno che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dallo

⁴⁸ Così, Cass., Sez. un., 29 maggio 2008, in *Mass. Uff.*, n. 25932.

⁴⁹ Così, Cass., Sez. VI, 4 agosto 2016, *Mass. Uff.*, n. 34450.

stesso imputato. Oggi, pertanto, è più corretto ritenere che una denuncia anonima «non può essere posta a fondamento di atti tipici d'indagine (quali perquisizioni, sequestri ed intercettazioni telefoniche), trattandosi di atti che implicano e presuppongono indizi di reità, ma è pur vero che gli elementi contenuti nello scritto "anonimo" possono stimolare l'attività del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi elementi utili per l'individuazione della sussistenza di un reato»⁵⁰.

In parole semplici è, pertanto, oggi possibile affermare che una denuncia anonima, processualmente inutilizzabile⁵¹ può essere oggetto (anzi alla luce di questo recentissimo orientamento - deve essere -) di un approfondimento investigativo esterno al procedimento penale da parte della polizia giudiziaria⁵², nelle forme di un monitoraggio attento ed approfondito del momento di conoscenza in esso contenuto o del fatto storico in esso rappresentato e, laddove dall'immediato sviluppo investigativo della fonte anonima dovessero emergere elementi utili per la conferma sostanziale dell'assunto investigativo, gli organi di polizia giudiziaria devono d'ufficio procedere con gli atti tipici utili per la ricerca e per la cristallizzazione del risultato citato nella fonte anonima poi sviluppata in concreto. Il tutto, in termini di teoria generale del processo e degli istituti procedurali in analisi, si traduce in un sorta di (preoccupante?) eccezione alla regola generale codificata che prevede l'inidoneità genetica della fonte anonima a produrre effetti sul piano procedimentale in quanto inidonea a determinare da sola l'attivazione di una notizia di reato in senso tecnico. Gli esiti dell'immediato approfondimento investigativo, attuato nell'immediatezza della assunzione della fonte anonima, rappresentano il riscontro di legittimità sostanziale necessario alla "fonte anonima" per poter assurgere al rango tecnico di "notizia di reato qualificata"; non *ex se*, si badi bene, ma all'esito del riscontro positivo rappresentato dalla utilità del mezzo

⁵⁰ Nella stessa direzione, cfr. Cass., Sez. VI, 21 settembre 2006, *Mass. Uff.*, n. 36003, secondo la quale «una "denuncia anonima" non può essere posta a fondamento di atti "tipici di indagine" e, quindi, non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli elementi contenuti nelle "denunce anonime" possono stimolare l'attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis"».

⁵¹ L'affermazione di principio, così netta e tassativa, è il risultato di una lettura univoca del comma 3 dell'art. 333 c.p.p., che sancisce l'impossibilità di utilizzazione delle denunce qualificabili come anonime.

⁵² Ritengono che gli scritti anonimi rappresentino un valido e legittimo «spunto per le indagini di p.g.», TUREL-BUONOCORE, *Il nuovo rito penale*, Missio, 1989, 151.

di ricerca della prova (sequestro perquisizione o quant'altro) attivato di iniziativa degli organi investigativi precedenti.

Il frutto di questa attività di pre-controllo giudiziario, compiuto nei modi e nelle forme ordinarie, può effettivamente essere individuato nella materiale e formale apprensione di una notizia di reato ordinaria, di per sé idonea a rappresentare la nascita di un autonomo procedimento penale relativo e conseguente ad una "pseudo notizia" di reato. Ed è altresì evidente come la notizia anonima mantenga un oggettivo collegamento causale con la successiva formale genesi della notizia di reato, risultato al cui raggiungimento ha sicuramente contribuito il momento di conoscenza prodotto dall'anonimo nella fase antecedente e prodromica alla nascita del procedimento penale.

Si perviene così ad ipotizzare l'esistenza di una vera e propria «utilizzabilità pre-procedimentale idonea a legittimare l'esperimento delle attività prodromiche, che precedono l'acquisizione di una rituale notizia di reato e che, pertanto, non sono regolamentate dal codice»⁵³.

Sotto il profilo delle dinamiche processuali si finisce, indirettamente, col costruire una fattispecie "procedimentale" a perfezionamento progressivo, dove l'eventuale successo delle "indagini irrituali non disciplinate dal codice", attivate a seguito di una pseudo notizia di reato non tecnicamente qualificata, determinano, come risultato funzionalmente orientato, l'accertamento dell'effettiva esistenza di una notizia di reato tipica, con il formale inizio della fase del procedimento per le indagini preliminari.

Alcune perplessità di carattere sistematico⁵⁴ nascono, con specifico riferimento alla ricostruzione di spazi extra procedimentali per le notizie in senso lato "anonime", dal difficoltoso raccordo dell'istituto con il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, anche in considerazione dell'esplicito richiamo fatto dalla dottrina da ultimo citata⁵⁵ ad una sorta di discrezionalità investigativa⁵⁶ degli organi di p.g., di fronte ad una notizia di reato anonima.

⁵³ MERCONE *L'utilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, cit., 754.

⁵⁴ Il riferimento è all'art. 112 Cost.

⁵⁵ Sul punto MERCONE *L'utilizzabilità penalprocedimentale degli anonimi*, cit., 755 parlando della denuncia anonima (o dei suoi equivalenti giuridici), ritiene che «questa rappresenti l'occasione o lo spunto per porsi alla ricerca dell'informazione di reato» e, più nello specifico, che «trattasi di facoltà e non di obbligo», con l'evidente conseguenza che «l'espletamento dell'indagine pre-procedimentale è di natura discrezionale», in quanto «lo svolgimento di tali pre-investigazioni non determina per la p. g. né l'obbligo di riferirne al p.m., né quello, consequenziale, di trasmettergli gli atti assunti ed i documenti acquisiti, almeno fino al momento in cui l'attività informativa abbia portato alla positiva acquisizione della notizia qualificata di reato».

⁵⁶ Sul punto, cfr. l'opinione, per certi versi conforme, di RAMAJOLI, *Il nuovo processo penale*, Milano,

Il vero problema, pertanto, è rappresentato da un'eccessiva amplificazione non controllata (e non controllabile) di spazi di manovra a discrezionalità libera ed avulsa da qualsiasi codificazione positiva, direttamente incidente sul diritto di difesa del soggetto destinatario dell'attività "atipica" d'indagine, incondizionatamente esposto ad una attività di accertamento svincolata da ogni tipo di controllo. Potrebbe essere, in definitiva, specificamente questa la chiave di lettura della recentissima e già citata sentenza di legittimità⁵⁷ che, se da un lato, sembra aprire un varco alla utilizzabilità (anche se condizionata e finalisticamente orientata) della "denuncia anonima", dall'altro esclude (sembra escludere) in maniera categorica la possibilità che la stessa possa essere formalmente posta a fondamento di atti "tipici" di indagine, particolarmente rilevanti ed "invasivi". Dovrebbero, pertanto, rimanere implicitamente confermati, anche alla luce dei principi espressi recentissimamente in sede di legittimità, i principi secondo i quali:

- a) il pubblico ministero e/o la polizia giudiziaria, a fronte del ricevimento di una denuncia anonima possano «compiere tutta una serie di attività atipiche, diverse, cioè, dai mezzi di ricerca della prova tipizzati dal codice di rito, i quali, essendo appunto finalizzati all'acquisizione di prove circa la commissione di un fatto di reato, presuppongono necessariamente l'esistenza di una *notitia criminis*».
- b) In mancanza di tali presupposti operativi, «l'instaurazione di un procedimento penale con conseguente possibilità di ricorrere a strumenti invasivi quali la perquisizione, l'ispezione, il sequestro probatorio e le intercettazioni telefoniche, è possibile solo qualora i dati conoscitivi assunti a seguito di quella (atipica) attività preliminare consentano l'individuazione di una specifica notizia di reato; diversamente, l'attività investigativa pre-procedimentale deve necessariamente arrestarsi»⁵⁸.

Rileggendo a ritroso il percorso e l'evoluzione dell'istituto in esame (l'anonimo come fonte conoscitiva e produttiva di momenti qualificanti di conoscenza nell'ambito della vicenda processuale penale), la recentissima sentenza citata ed esaminata in questa parte finale, se da un lato, produce un'inevitabile amplificazione in termini di idoneità astratta qualificante della fonte anonima, rendendola quasi da sola sufficiente a sorreggere anche atti tipici di indagine (laddove l'approfondimento disposto abbia avuto esito posi-

1990, 27.

⁵⁷ Cass., Sez. VI., 04 agosto 2016, *Mass. Uff.*, n. 34450.

⁵⁸ Così, MORGESE, *I limiti di utilizzabilità della denuncia "anonima" ai fini investigativi*, in *Giur. pen.*, 2016, nota a Cass., Sez. VI, 22 aprile 2016, cit.

tivo, come nel caso del rinvenimento del corpo del reato), dall'altro si preoccupa - visibilmente - di circoscrivere ancora una volta l'altrimenti sconfinato ambito di applicabilità di ogni scritto anonimo, al fine, evidente, di scongiurare una eccessiva *deminutio* del sistema di garanzie a tutela della posizione sostanziale del futuro protagonista della vicenda processuale. Preoccupazione, infatti, alla quale il legislatore ha cercato di rispondere attraverso una minuziosa regolamentazione dei rapporti tra i vari registri delle notizie di reato previsti dalle specifiche disposizioni di attuazione, soprattutto attraverso una attenta e tassativa "tipizzazione" dei casi e dei modi di "passaggio" da un registro all'altro. Sul punto specifico non si può non ricordare come l'art. 5, D.M. 30 settembre 1989, n. 334 (Regolamento per l'esecuzione del c.p.p., in G.U. 5 ottobre 1989, n. 233), in attuazione della previsione dell'art. 108 disp. att. c.p.p., scandisce in maniera minuziosa le modalità di trattamento delle denunce e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento, imponendo l'annotazione in apposito registro, suddiviso per anni, della data di ricezione e dell'oggetto del documento. Il registro ed i documenti sono conservati presso la Procura della Repubblica «con modalità tali da assicurarne la riservatezza» per un periodo di cinque anni dal ricevimento dei documenti, trascorso il quale gli stessi, unitamente al registro in cui sono stati annotati, devono essere distrutti - previo specifico provvedimento adottato annualmente dal Procuratore della Repubblica - con contestuale verbalizzazione delle operazioni. Sul senso da attribuire alla "conservazione" delle denunce anonime vi è stato chi⁵⁹ ha ritenuto che la *ratio* della disposizione vada ricercata nella necessità di non impedirne in maniera aprioristica e dogmatica l'eventuale potenziale eccezionale utilizzabilità in tutti quei casi in cui «successivamente alla sua invenzione o ricezione, si accerti la sussistenza di una delle condizioni che ne consentono l'utilizzazione: la provenienza "comunque" dall'imputato o la inerenza al reato».

⁵⁹ Così FUMU, sub art. 108 disp. att., in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, cit., 386.